



Legalmente riconosciuta d.m. 8/4/1994

ACCADEMIA BELLE ARTI CUNEO

REGOLAMENTO DIDATTICO

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CUNEO
LEGALMENTE RICONOSCIUTA D.M. 8/4/94

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CUNEO L.R.
Via Savigliano 8/b - 12100 Cuneo CN
Phone: +39.0171.695753
eMail: direzione@accademiabellearticuneo.it

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI	5
ART. 2 - DIPARTIMENTI, SCUOLE E CORSI DI STUDIO ISTITUITI.....	7
ART. 3 - FINALITÀ	9
ART. 4 - TITOLI E CORSI DI STUDIO.....	9
ART. 5 - CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI.....	10
ART. 6 - ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDI.....	11
ART. 7 - REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO	12
ART. 8 - ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO.....	12
ART. 9 - DIPARTIMENTI	13
ART. 10 - CONSIGLIO DEI COORDINATORI DI DIPARTIMENTO	14
ART. 11 - LE SCUOLE	14
ART. 12 - REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO	14
ART. 13 - ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DEI CORSI DI STUDI.....	15
ART. 14 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA.....	18
ART. 15 - PIANO DI STUDI ANNUALE	18
ART. 16 - TITOLI RILASCIATI DALL'ISTITUZIONE	19
ART. 17 - AMMISSIONI AI CORSI DI STUDIO.....	19
ART. 18 - CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO (DAPL).....	19
ART. 19 - CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 2° LIVELLO (DASL).....	21
ART. 20 - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE.....	22
ART. 21 - CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA O DOTTORATO DI RICERCA.....	23
ART. 22 - CORSI DI PERFEZIONAMENTO. MASTER ACCADEMICO	24
ART. 23 - DOCENTI	25
ART. 24 - MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI	26
ART. 25 - INCENTIVAZIONE DEI DOCENTI	26
ART. 26 - INCOMPATIBILITÀ.....	27
ART. 27 - CORSI DI FORMAZIONE, STAGE E ATTIVITÀ SEMINARIALI	28
ART. 28 - ATTIVITÀ DI TIROCINIO POST-DIPLOMA	28
ART. 29 - TUTORATO	29
ART. 30 - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI	29
ART. 31 - AMMISSIONE AGLI ESAMI DI PROFITTO	31
ART. 32 - COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI PROFITTO	32
ART. 33 - AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO.....	32
ART. 34 - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE INIZIALE.....	34

ART. 35 - PROVA FINALE DI DIPLOMA	34
ART. 36 - CERTIFICAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO	36
ART. 37 - RILASCIO DEI DIPLOMI ACCADEMICI.....	36
ART. 38 - MANIFESTO DEGLI STUDI	37
ART. 39 - MANIFESTO ANNUALE DEGLI STUDI	37
ART. 40 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.....	38
ART. 41 - VERIFICA DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.....	38
ART. 42 - CORSI D'INSEGNAMENTO.....	39
ART. 43 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	39
ART. 44 - TIROCINI.....	40
ART. 45 - RAPPORTO FORMATIVO.....	40
ART. 46 - IMMATRICOLAZIONI	41
ART. 47 - ISCRIZIONI E LIBRETTI ACCADEMICI PERSONALI	42
ART. 48 - IMMATRICOLAZIONE DA TITOLO DI STUDIO STRANIERO	42
ART. 49 - ISCRIZIONE DI DIPLOMATI.....	43
ART. 50 - ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI	44
ART. 51 - CURRICOLA E PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI	44
ART. 52 - FREQUENZA DEI CORSI E MODALITÀ SOSTITUTIVE.....	45
ART. 53 - SANZIONI DISCIPLINARI	46
ART. 54 - TRASFERIMENTO AD ALTRE ACCADEMIE.....	47
ART. 55 - TRASFERIMENTI DA ALTRE ACCADEMIE.....	48
ART. 56 - PASSAGGI DI CORSO	48
ART. 57 - RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI PREGRESSI	49
ART. 58 - SOSPENSIONE E INTERRUZIONE TEMPORANEA STUDI	50
ART. 59 - RINUNCIA AGLI STUDI	50
ART. 60 - DECADENZA DELLA QUALIFICA DI STUDENTE	51
ART. 61 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI STUDENTE	51
ART. 62 - DIRITTO ALLO STUDIO	52
ART. 63 - STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI.....	52
ART. 64 - COMUNICAZIONE.....	52
ART. 65 - ATTIVAZIONE DI NUOVE SEDI.....	53
ART. 66 - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	53
ALLEGATI DI CUI ALL' ART. 8 DEL REGOLAMENTO	54

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

1. per Ministro o Ministero o MIUR, il Ministro o il Ministero dell'università e della ricerca, per Istituzione o Accademia, l'Accademia di Belle Arti di Cuneo;
2. per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
3. per C.A., il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Cuneo;
4. per C. di A., il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Cuneo;
5. per CDP il Collegio dei professori dell'Accademia, già Consiglio dei docenti;
6. per sistema, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
7. per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata ed integrata dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
8. per Decreti Ministeriali, il D.M. n°89 del 03-07-2009 e n°123 del 30-09-2009 emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212 e recante disposizioni relative alla definizione delle aree disciplinari, dei settori artistico-disciplinari, declaratorie e campi disciplinari di competenza nonché le corrispondenze fra le attuali classi di concorso e i nuovi codici e dei criteri relativi agli obiettivi e alle attività formative qualificanti necessarie per ciascun corso.
9. per regolamenti didattici, i regolamenti adottati dall'Accademia di Cuneo, redatti nel rispetto del D.P.R. n.212 del 28 luglio 2005, che regolano gli ordinamenti dei singoli corsi di studio; D.P.R. n° 132 del 28 febbraio 2003, Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge n. 508;
10. per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, ovvero i cicli di studio, i piani di studio, moduli, crediti, esami, stage, tirocini, altre attività formative, studi all'estero, tesi, valutazione, test di accesso, studenti e commissioni;
11. per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. n°89 del 03-07-2009;
12. per area disciplinare, l'insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e

- professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
12. per titoli di studio, i diplomi che si possono conseguire presso l'Accademia di Cuneo come di seguito definito (diploma accademico di 1° e 2° livello, diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo artistico, equiparabile al Dottorato di ricerca universitario, ed i diplomi di perfezionamento o master di 1° e 2° livello, come individuati nell'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n.212);
 13. per dipartimento, la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
 14. per scuola, l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
 15. per corsi di studio, i corsi di indirizzo attivati all'interno della scuola, ovvero i corsi di diploma accademico di 1° livello come da D.M. n°123 del 30-09-2009, di diploma accademico di 2° livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e di perfezionamento o master come individuati nell'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n.212;
 16. per credito formativo accademico, di seguito CFA, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 17. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizza il profilo culturale e professionale e al quale è finalizzato il Corso di studio;
 18. per curriculum, l'insieme delle attività formative accademiche ed extraccademiche, specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
 19. per debito formativo, la mancanza dei specifici requisiti culturali determinati dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studi;
 20. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Accademia al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, riferita, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, convegni e conferenze, ad esercitazioni pratiche o di laboratorio anche svolte all'esterno, ad attività didattiche di gruppo, al tutorato e

- orientamento, ai tirocini, stage, progetti, cantieri, tesi, mostre spettacoli nonché all'insieme delle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
21. per Manifesto degli studi, il documento annuale che contiene l'offerta didattica dei corsi di studio trasformati, istituiti ed attivati dall'Accademia;
 22. per organi di riferimento, gli organismi nominati, eletti, istituiti secondo normativa di riferimento;
 23. per DAPL il Corso di Diploma Accademico di 1° livello;
 24. per DASL il Corso di Diploma Accademico di 2° livello;
 25. per CFRA, i Corsi di Formazione alla ricerca artistica o Dottorato;
 26. per CSA, Corso di specializzazione accademica;
 27. per MA1 e MA2, i Master di 1° e 2° livello.

ART. 2 - DIPARTIMENTI, SCUOLE E CORSI DI STUDIO ISTITUITI

1. I corsi di studio attivati dall'Accademia di Cuneo sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente regolamento;
2. eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel seguente Regolamento;
3. L'Accademia organizza, e può organizzare ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005 e dell'art. 7 dello Statuto, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:
 - a) corsi di diploma di 1° livello (DAPL);
 - b) corsi di diploma specialistico di 2° livello (DASL);
 - c) corso di diploma quadriennale ex-ordinamentale (in via transitoria, ad esaurimento);
 - e) corsi di specializzazione (CSA);
 - f) corsi di formazione alla ricerca o Dottorato di ricerca (CFRA);
 - g) Master accademici di 1° livello (MA1);
 - h) Master accademici di 2° livello (MA2).

4. L'Accademia organizza e può organizzare altresì, ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi che non comportano rilascio di titolo avente valore legale, ma solo di un attestato di frequenza o di partecipazione:
 - a) corsi di aggiornamento professionale o di perfezionamento anche per la
 - b) formazione esterna compresi quelli per la formazione e aggiornamento
 - c) degli insegnanti di scuola primaria e secondaria;
 - d) ogni altro corso o attività volti a migliorare la preparazione degli studenti e
 - e) delle figure professionali operanti nel settore delle arti visive;
 - f) corsi di preparazione agli esami di stato;
 - g) stages e seminari, anche in collaborazione e scambio con altre Istituzioni
 - h) accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale ed internazionale;
 - i) corsi e laboratori per l'educazione permanente, anche in collaborazione e
 - j) scambio con altre Istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie
 - k) pubbliche e private in ambito nazionale ed internazionale;
 - l) corsi estivi aperti anche a studenti universitari non italiani;

5. L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente, con particolare riferimento: ai corsi di aggiornamento del personale docente e tecnico amministrativo; ai corsi rientranti nelle attività formative autogestite dagli studenti.

6. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

7. Le iniziative didattiche sono istituite e attivate su proposta delle strutture competenti con delibera del C.A.; esse vengono altresì deliberate dal C. di A., per quanto di competenza, secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto.

ART. 3 - FINALITÀ

Il presente Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Cuneo (di seguito denominata Accademia) legalmente riconosciuta D.M.8/4/94, previsto dall'art. 10 del DPR 212/2005, riguardante la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM, art.2 legge 508/1999:

- a) disciplina l'ordinamento dei corsi di studio istituiti nell'Accademia per il conseguimento dei titoli accademici con valore legale come da art.4 legge 508/1999;
- b) definisce l'ordinamento degli studi, dei corsi di Diploma tenuti dall'Accademia in attuazione dell'art.3 del DPR 2012/2005,
- c) detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio tenuti dall'Accademia,
- d) disciplina la carriera degli studenti frequentanti l'Accademia.

ART. 4 - TITOLI E CORSI DI STUDIO

1. L'Accademia istituisce, ai sensi dell'art.3 del DPR 212/2015, i sottoelencati corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale:
 - a) Corsi di Diploma Accademico di I livello (DAPL);
 - b) Corsi di Diploma Accademico di II livello (DASL);
 - c) Corsi di Specializzazione (CSA)
 - d) Corsi Accademici di Perfezionamento o Master di I livello (MA1) e di II livello (MA2)
 - e) Corsi Accademici di Formazione e Ricerca (Dottorato) (CFRA)

2. L'Accademia rilascia i seguenti titoli: a Diploma Accademico di I livello:
 - a) Diploma Accademico di II livello;
 - b) Diploma Accademico di Specializzazione;

- c) Diploma Accademico di Perfezionamento o Master Accademico di I e II livello;
- d) Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca.

Attraverso specifiche convenzioni, l'Accademia rilascia i titoli suddetti, anche congiuntamente ad altre Istituzioni italiane o straniere, aventi corrispondente livello e autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi riconoscimento legale nell'ordinamento italiano e secondo la disciplina di diritto comunitario e internazionale.

ART. 5 - CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI

Gli ordinamenti didattici dei corsi sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici (CFA), quale misura dell'impegno per l'apprendimento nelle singole discipline dell'allievo.

Per Credito Formativo Accademico si intende la quantità di impegno necessario per l'apprendimento, comprese le attività di laboratorio e di studio individuale⁴, necessarie all'allievo per acquisire le necessarie conoscenze e abilità nelle singole discipline:

I CFA corrispondenti a ciascuna disciplina vengono acquisiti con la frequenza prevista e con il superamento dello specifico esame. Ogni CFA corrisponde a 25 ore di lavoro dell'allievo.

La quantità media di lavoro dell'allievo impegnato a tempo pieno è stabilita in 60 CFA per anno.

Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono basarsi sul suddetto valore previsto. Ai sensi dell'art.6 del DPR 212/2005 e succ. DM 158/2009, vengono determinate per ciascuna scuola, le frazioni dell'impegno orario complessivo da riservare alle attività formative dell'allievo.

Il numero di ore corrispondenti al CFA è fissato dalla normativa vigente.

Rispettando la normativa vigente in materia, l'Accademia può riconoscere agli studenti, crediti a fonte di documentata certificazione di acquisizione di particolari capacità e competenze professionali acquisite in attività formative di livello post-secondario fatte in compartecipazione con l'Accademia.

Nel caso di trasferimenti vengono riconosciuti i crediti acquisiti in altro corso dell'Accademia, ovvero nello stesso o altro corso presso altra istituzione analoga anche

estera da parte del Consiglio Accademico, tenendo conto degli specifici obiettivi formativi. In caso di iscrizione di studenti già in possesso di Diploma Accademico, di Laurea o Laurea Specialistica, il Consiglio Accademico valutando i risultati della precedente carriera, la frequenza, gli esami superati e i crediti acquisiti, definirà il debito formativo e di conseguenza la possibilità di iscrizione con abbreviazione di corso. In caso di revisione dei "curricula" o modifiche di attribuzione di crediti tra le attività formative, il nuovo regime non viene applicato agli studenti già iscritti, salvo loro esplicita loro richiesta.

ART. 6 - ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDI

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, determinati in base all'art. 5 del DPR 212/2005 stabiliscono;

- a) la denominazione del corso di studi;
- b) Scuola e il Dipartimento di appartenenza;
- c) gli obiettivi formativi-specifici del corso di studio.;
- d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- e) le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi; alla formazione di base, a quella caratterizzante e alle attività affini e integrative;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; la preparazione iniziale richiesta agli studenti e, ove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi.

Ai sensi dell'art.5 del DPR 212/2005, l'offerta formativa dell'Accademia si articola nei corsi di diverso livello afferenti alle Scuole. I Dipartimenti e le Scuole sono individuate nella tabella A allegata al DPR 212/2005, con le eventuali modifiche e integrazioni determinate dalle innovazioni didattiche connesse ai nuovi corsi di studio.

ART. 7 - REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO

Gli ordinamenti didattici dell'Accademia sono disciplinati dal presente regolamento.

1. I corsi di Diploma Accademico di I e II livello, i Corsi di Specializzazione, i Corsi di Formazione alla Ricerca, i Master e i Corsi di Perfezionamento e ogni altra attività didattica e formativa, sono disciplinati dal Regolamento Didattico del Corso di studi.
2. Il Regolamento Didattico del Corso di Studio è adottato con decreto del Direttore dell'Accademia sentito il Consiglio Accademico.
3. Il Regolamento Didattico del Corso di studio determina, nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli allievi, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, specificando per ciascun insegnamento:
 - a) tipologia delle attività formative;
 - b) il settore disciplinare di appartenenza;
 - c) il numero di CFA assegnati;
 - d) gli obiettivi formativi specifici;
 - e) l'eventuale articolazione in moduli;
 - f) le condizioni di accesso nonché eventuali propedeuticità;
 - g) la tipologia delle forme didattiche;
 - h) la tipologia delle verifiche di profitto degli allievi;
 - i) le regole sugli obblighi di frequenza;

ART. 8 - ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO

I corsi di Studio attivati sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente regolamento con l'indicazione delle Scuole e del loro Dipartimento ai sensi del DPR 212/2005. Eventuali nuovi corsi saranno attivati solo con autorizzazione Ministeriale ed inseriti nel presente regolamento.

La proposta di istituzione di un nuovo corso accademico deve essere avanzata al Consiglio

Accademico dal Direttore dell'Accademia, dal Direttore di un Dipartimento o di un Corso Accademico già attivato. La proposta di istituzione viene trasmessa al Ministero per la richiesta di autorizzazione. La proposta di istituzione di un nuovo corso accademico deve contenere tutto quanto richiesto dalla normativa ministeriale vigente.

ART. 9 - DIPARTIMENTI

1. I Dipartimenti coordinano l'attività didattica, di ricerca e produzione e sono responsabili dell'offerta formativa generale delle scuole ad essi appartenenti, ferme restando le competenze del Collegio dei Docenti, che esprime pareri in merito alla programmazione annuale di tutte le attività didattiche, nonché quelle del Consiglio Accademico che le determina.
2. Il Dipartimento, nella persona del Coordinatore:
 - a) promuove e coordina l'attività didattica e di ricerca nel proprio ambito, contribuendo ad elaborare i relativi piani annuali o pluriennali;
 - b) concorre allo svolgimento dell'attività didattica nei settori di propria competenza in base alle indicazioni del Consiglio Accademico e alle risorse disponibili;
 - c) coordina la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare, sentiti i docenti dei vari ambiti;
 - d) propone l'istituzione di corsi di specializzazione e di corsi di formazione organizzandone le attività e le strutture didattiche;
 - e) avanza all'organo di rappresentanza legale dell'Accademia richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie per l'ottimizzazione e lo sviluppo delle attività formative;

Il Dipartimento è istituito con Decreto del Direttore dell'Accademia su delibera del Consiglio Accademico, sentito l'organo di rappresentanza legale.

Il Dipartimento è rappresentato dal suo Coordinatore.

ART. 10 - CONSIGLIO DEI COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

Presso l'Accademia è istituito il Consiglio dei Coordinatori di Dipartimento, formato dal Direttore, di cui ne è presidente, e da tutti i coordinatori dei dipartimenti.

Il Consiglio dei Coordinatori di Dipartimento:

1. vigila sul regolare andamento dei Corsi, sull'effettivo coordinamento delle attività didattiche.
2. Avanza proposte al Consiglio Accademico per ogni iniziativa atta al miglioramento della qualità didattica.

ART. 11 - LE SCUOLE

Per Scuola s'intende l'insieme dei corsi di studio raggruppati per discipline omogenee.

1. Le singole Scuole hanno la responsabilità didattica e di funzionamento dei corsi di diploma di 1° e 2° livello, nonché dei master di 1° e 2° livello ad esse afferenti. All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in più Corsi di diploma in relazione a specifici contenuti. Esse sono rette da un Consiglio di Scuola composto da tutti i docenti afferenti alla Scuola e da 2 rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma afferenti la Scuola, designati dalla Consulta degli Studenti.
2. I Consigli di Scuola sono presieduti da un Coordinatore eletto tra i professori di ruolo per un periodo di 3 anni rinnovabile non più di una volta consecutivamente.
3. Nel caso in cui una Scuola attivi più Corsi di diploma, sarà designato un responsabile di Corso, eletto dal Consiglio di Corso.

ART. 12 - REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano e specificano gli aspetti organizzativi dei Corsi di Diploma Accademico di 1° e 2° livello, dei Corsi di Specializzazione, dei Corsi di formazione alla ricerca o Dottorato, dei Masters e dei

Corsi di Perfezionamento e, comunque, di ogni iniziativa didattico-formativa dell'Accademia.

2. Il regolamento didattico del corso di studio è proposto con delibera dell'organo collegiale della struttura didattica competente ed è approvato dal C.A., sentita la Consulta degli Studenti, e, per quanto di competenza, dal C. di A. secondo lo Statuto.
3. Il regolamento didattico del corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:
 - a) l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti
 - b) specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa;
 - c) il settore disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;
 - d) il numero dei crediti formativi assegnati;
 - e) gli obiettivi formativi specifici;
 - f) l'eventuale articolazione in moduli;
 - g) le condizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
 - h) la tipologia delle forme didattiche;
 - i) la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti;
 - j) la denominazione e la struttura dei curricula offerti agli studenti;
 - k) le regole sugli obblighi della frequenza.

ART. 13 - ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DEI CORSI DI STUDI

1. L'Accademia attiva, disattiva o modifica i Corsi di studio con autonome deliberazioni nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti dandone comunicazione al Ministero.
2. L'istituzione di una nuova Scuola in sede di prima applicazione è deliberata dal C.A.
3. L'istituzione di un nuovo Corso di studi di 1° livello avviene su proposta di una

- Scuola e delibera dal C.A.
4. L'istituzione di un nuovo Corso di studi di 2° livello attualmente avviene su delibera del C.A. e del C. di A. e successivo decreto ministeriale.
 5. L'organo proponente deve stilare il progetto e il relativo Ordinamento didattico, in cui si definiscono in particolare:
 - a) La denominazione del Corso di studi, la sua durata, gli obiettivi formativi specifici e il profilo professionale alla cui formazione è finalizzato, la classe di appartenenza, la Scuola o Dipartimento di afferenza;
 - b) L'elenco delle attività formative istituzionali finalizzate all'acquisizione dei crediti che costituiscono i "curricula" previsti dal Corso specificando gli ambiti disciplinari attivati, i settori scientifico-disciplinari e i crediti per ambito disciplinare nonché le altre attività formative contemplate dai decreti ministeriali con l'assegnazione dei relativi crediti;
 - c) La tipologia e le modalità di superamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) Eventuali modalità di accesso dei partecipanti, il numero massimo o minimo di iscritti previsto;
 - e) L'ammontare delle quote d'iscrizione previste;
 - f) Le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
 - g) La sede di svolgimento del corso;
 - h) Le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
 - i) Le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e disponibili;
 - j) Il piano di fattibilità finanziario, ovvero l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.
 6. La al presente regolamento, è approvata come definita con motivata constatazione della sussistenza dei relativi presupposti di fattibilità, con delibera del C.A e del C proposta di attivazione o di modifica di un corso di studi, redatta in conformità di A. per quanto di loro competenza ed entra in vigore con decreto direttoriale a partire dall'inizio del successivo anno accademico, salvo diversa delibera del C.A.
 7. Sono presupposti per la valutazione della fattibilità di un Corso:

- a) rispondenza a giustificate esigenze scientifiche e socio-economiche, considerate anche dal punto di vista territoriale;
 - b) sussistenza di adeguate risorse di personale docente di ruolo (con particolare riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti del Corso di studi), di personale tecnico, aule, attrezzature e laboratori, valutate anche in relazione al numero degli studenti che si prevede di poter accogliere, tenendo conto delle modalità previste per lo svolgimento e la fruizione delle attività formative.
8. I Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell'Istituzione (Corsi di studi interScuole) o convenzioni tra altre Accademie o Università (Corsi di Studi interuniversitari). I regolamenti dei Corsi di studi interscuole e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una Istituzione convenzionata l'iscrizione degli studenti, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o convenzioni.
9. Il C.A., sentiti il coordinatore del corso di studio interessato e il parere del Nucleo di Valutazione, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di ciascun corso e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto e delibera in merito alla modifica, attivazione o disattivazione dei corsi.

Si considerano presupposti per la disattivazione di un Corso di studi:

- a) venire meno delle ragioni giustificative di cui ai precedenti comma;
- b) una significativa persistente riduzione delle immatricolazioni;
- c) la compatibilità o meno con il mantenimento della qualità dell'offerta
- d) formativa e con la organizzazione dei Corsi di studi già attivati nell'Istituzione.

In caso di disattivazione di un corso di studi, l'Accademia garantisce il conseguimento del titolo anche mediante il riconoscimento dei crediti acquisiti ed il passaggio ad altro corso di studi, delegando al C.A. la disciplina delle relative carriere.

ART. 14 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

1. Ai sensi dello Statuto, il C.A. è l'organo preposto al piano di sviluppo triennale dell'attività didattico-culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale e all'approvazione annuale del Manifesto degli studi dell'Accademia di Cuneo.
2. Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli studi il C.A. si avvale della collaborazione delle strutture didattiche collegiali e comunque entro i tempi necessari all'avvio delle attività:
 - a) integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;
 - b) piano di copertura degli insegnamenti;
 - c) piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
 - d) piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
 - e) piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali.
3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal C.A. in corso d'anno, in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

ART. 15 - PIANO DI STUDI ANNUALE

1. Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, laboratorio e esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento.
2. Il piano di studi annuale è definito ogni anno nel rispetto dell'ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e nel Regolamento didattico del Corso di studio.

ART. 16 - TITOLI RILASCIATI DALL'ISTITUZIONE

1. L'Istituzione, alla fine dei rispettivi corsi di studio e di percorsi formativi speciali di eccellenza, rilascia i titoli corrispondenti.
2. I titoli rilasciati dall'Istituzione al termine di Corsi di studi appartenenti alla medesima Scuola sono equivalenti sotto tutti gli aspetti giuridici. Oltre alla Scuola di appartenenza, in essi saranno indicati denominazioni particolari coincidenti con quella del Corso di studi corrispondente.
3. Il conseguimento dei titoli di studio, nel rispetto delle Leggi e dei decreti ministeriali in vigore, avviene secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.
4. Sulla base di apposite convenzioni, l'Istituzione può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altre Istituzioni italiane e straniere. Nel caso di convenzioni con Istituzioni straniere, la durata dei Corsi di studi può essere variamente determinata, anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 17 - AMMISSIONI AI CORSI DI STUDIO

I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studi, la loro articolazione didattica, le forme di verifica periodica e finale dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi regolamenti, fatte salve le indicazioni di cui ai successivi articoli.

ART. 18 - CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO (DAPL)

1. Il corso ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e conoscenze tecniche e artistico-culturali e di contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, e garantisce l'accesso ai corsi di studi di 2° livello come dettato dagli specifici regolamenti e ordinamenti di Scuola. L'ordinamento didattico di ciascun corso viene proposto dalle strutture dipartimentali e approvato dal C.A.

2. Per essere ammessi ad un DAPL occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste in Parte seconda, Capo 1, nel rispetto degli accordi internazionali.
3. Per conseguire il Diploma Accademico di 1° livello lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso è di tre anni. Eventuali crediti eccedenti saranno presi in considerazione in sede di tesi finale in ragione di 0,25 per credito acquisito e non oltre i 4 crediti da aggiungersi alla votazione di partenza.
4. Il regolamento del Corso può anche prevedere la partecipazione, consigliata e facoltativa, ad attività formative propedeutiche svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni approvate dal C.A. in vista dell'accesso al primo anno.
5. Le attività previste allo scopo dell'assolvimento del debito formativo possono essere anche svolte da docenti afferenti la Scuola e/o Corso di diploma, sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale.
6. La verifica dei requisiti formativi e culturali eventualmente richiesti per l'assolvimento del debito formativo può avvenire anche a conclusione di specifiche attività formative.
7. Se la verifica dell'assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dal regolamento del Corso di diploma, non è positiva, in fase di prima applicazione, il Coordinatore della Scuola e/o del Corso, sentito il Consiglio di Scuola cui afferisce, indica gli specifici obblighi formativi da soddisfare entro il primo anno di corso. Ove il loro assolvimento non sia compatibile con il carico didattico previsto dall'ordinamento, il Coordinatore della Scuola e/o del Corso, sentito il Consiglio di Scuola cui afferisce, può determinare una durata curriculare degli studi diversa da quella ordinaria, fissandone, con il consenso dello studente, le precise cadenze.

ART. 19 - CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 2° LIVELLO (DASL)

1. Il Corso ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e conoscenze tecniche e artistico-culturali per l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso viene proposto dalle strutture dipartimentali e approvato dal C.A. La durata normale del Corso DASL è di due anni per un totale di 120 crediti formativi. Eventuali crediti eccedenti saranno presi in considerazione in sede di tesi finale in ragione di 0,25 per credito acquisito da aggiungersi alla votazione di partenza non oltre i 4 crediti.
3. Per essere ammessi occorre essere in possesso del Diploma Accademico di 1° livello conseguito alla fine del Corso corrispondente (DAPL), o di laurea rispondente ai requisiti richiesti dal Corso di diploma specialistico, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto delle leggi vigenti e degli accordi internazionali e comunque come previsto da specifico regolamento di Corso.
4. I Regolamenti dei Corsi possono richiedere ulteriori requisiti curriculari di accesso indicativi di una adeguata preparazione personale e possono prevedere specifiche prove di ammissione, nel caso il titolo conseguito alla fine di un Corso non corrispondente.
5. I regolamenti possono prevedere l'ammissione ai Corsi con il riconoscimento sia di eventuali crediti acquisiti oltre quelli necessari al conseguimento del DAPL, sia di un debito formativo da parte dello studente, indicando i crediti necessari per colmare il debito formativo da assolvere entro una data stabilita dai regolamenti del corso.
6. L'assolvimento di tale debito da parte dello studente potrà avvenire:
 - a) con l'iscrizione a corsi singoli comunque attivati presso l'Istituzione o presso altre Accademie italiane riconosciuti come apportatori di credito dal C.A., sentito il Coordinatore della Scuola, e con il superamento delle relative prove di verifica;
 - b) concordando con il Coordinatore del Corso, con ratifica del C.A. Consiglio di

Scuola, specifici percorsi formativi da soddisfare prima dell'inizio delle verifiche relative al curriculum del nuovo Corso di studi. In prima applicazione, è demandato alla Commissione didattica;

- c) concordando con il Coordinatore del Corso, con ratifica del C.A., sentito il Consiglio di Scuola, un percorso curriculare diverso da quello ordinario. Ai fini dell'ammissione ai CDSA, i relativi regolamenti possono prevedere la positiva valutazione di conoscenze inequivocabilmente definite e documentate, acquisite in ambiti professionali e di lavoro.

ART. 20 - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

1. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze, competenze e abilità professionali elevate ed eccellenza per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività in ambiti specifici.
2. Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso di Diploma Accademico di 2° livello, Laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste.
3. Altri specifici requisiti di ammissione, nonché gli eventuali crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti del Corso di studi, ai sensi del presente regolamento.
4. L'ordinamento didattico di ciascun corso di specializzazione viene proposto dalle strutture dipartimentali e approvato dal C.A.
5. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti non inferiori ai 300, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al Corso, numero che viene precisato dai Decreti ministeriali, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.
6. La durata del corso di specializzazione e il numero dei CFA necessari per il

- conseguimento sono proposti dal Consiglio di dipartimento e deliberati dal C.A.
7. La durata normale dei Corsi di specializzazione è di tre anni.

ART. 21 - CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA O DOTTORATO DI RICERCA

1. I Corsi di formazione alla ricerca artistica o di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Accademia, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. L'istituzione da parte dell'Accademia dei Corsi di dottorato, l'approvazione della relativa articolazione didattica e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinate in conformità alla normativa vigente.
3. I dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Istituzione possono essere istituiti, alle condizioni previste dal regolamento di Istituzione, anche in consorzio con altre Accademie o Università o Istituzioni di pari livello italiane e straniere e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. Essi sono disciplinati da apposito regolamento.
4. Per essere ammessi ad un Corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso del Diploma Accademico di 2° livello o della Laurea magistrale conseguita entro un numero di Classi di Corsi di studi precisato dal regolamento del Corso, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti. L'accesso ai Corsi di dottorato di ricerca è consentito anche ai possessori di Diplomi o di Lauree conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione della legge di riforma 508/99 e 509/99.
5. L'accesso ai Corsi di dottorato, i cui regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, è subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata ai sensi della normativa vigente e dal Regolamento del corso.
6. Il numero di diplomati da ammettere a ciascun corso di dottorato e l'ammontare e il

- numero, delle borse da assegnare sono determinati annualmente con decreti direttoriali, acquisito il parere del C.A. e del C. di A.
7. L'Istituzione può istituire in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale Corsi di dottorato di ricerca congiunti o Corsi di dottorato internazionale. In tale caso le modalità di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo di Dottore di ricerca possono essere definite dai relativi regolamenti, anche in deroga al precedente comma 6, in base a quanto previsto dagli accordi stessi.
 8. La denominazione dei Corsi di dottorato di ricerca, la loro articolazione didattica comprensiva dell'eventuale previsione di diversi curricula, sono disciplinate dal loro Regolamento.
 9. La durata normale dei Corsi non può essere inferiore a tre anni.
 10. Parte delle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di dottorato può essere svolta anche all'estero, presso Accademia estere, Università o istituti equiparati, anche nell'ambito dei programmi europei ed internazionali di mobilità studentesca, ed essere riconosciute come curriculari ai sensi delle Leggi vigenti.

ART. 22 - CORSI DI PERFEZIONAMENTO. MASTER ACCADEMICO

1. Il Corso di Master è un corso di perfezionamento artistico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale previsto dal comma 7 dell'art 3 del DPR 212, la cui durata non può essere inferiore ad un'annualità, alla cui conclusione è rilasciato il titolo corrispondente.
2. L'Istituzione può attivare Master di 1° livello (MA1), destinati a studenti in possesso di Diploma Accademico di 1° livello, laurea o altro titolo riconosciuto di pari livello, e Master di 2° livello (MA2) destinati a studenti in possesso di Diploma Accademico di 2° livello, la Laurea Magistrale o altro titolo riconosciuto di pari livello.
3. I Master possono essere istituiti anche in base ad accordi di cooperazione nazionale

- o internazionale con enti esterni, pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
4. I Master possono avvalersi di specifico supporto organizzativo e gestionale su delibera dell'organo di gestione dell'Istituzione.

ART. 23 - DOCENTI

1. I docenti devono garantire un congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel Corso dell'intero anno accademico.
2. Nell'attribuzione dei compiti didattici ai docenti il Consiglio Accademico assicura che gli stessi, nell'ambito del proprio impegno orario, assolvano primariamente i loro compiti nell'ambito dei Corsi di Diploma di Primo e di Secondo Livello.
3. Nell'ambito della programmazione didattica, per soddisfare particolari esigenze di carico didattico, l'organo di rappresentanza legale può attribuire allo stesso docente, con il suo consenso, supplenze o affidamenti, secondo modalità definite, con retribuzioni proporzionate all'impegno richiesto (corso, modulo, etc.) a carico delle risorse dell'Istituzione e di eventuali Enti finanziatori.
4. Il docente di un Corso cura la rilevazione oggettiva delle presenze degli studenti e annota gli argomenti delle lezioni.
5. Ciascun docente ha il dovere di seguire un certo numero di tesi, sulla base di un'equa ripartizione del carico didattico effettuata in sede di programmazione didattica.
6. I docenti in servizio presso altre Istituzioni che intendono svolgere attività didattica presso questa Accademia devono richiedere preventiva autorizzazione secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
7. I Regolamenti dei Corsi di studi possono prevedere, sentito il Consiglio Accademico, l'affidamento da parte dell'organo di rappresentanza legale ai cultori della materia, ai dottorandi di ricerca e agli assegnisti di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione e di ricerca.

ART. 24 - MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI

1. Gli insegnamenti sono coperti annualmente sulla base della programmazione didattico- formativa proposta dalle strutture didattiche e approvata dal Consiglio Accademico.
2. Un docente incardinato in un settore disciplinare è tenuto a coprire, di norma, l'insegnamento o gli insegnamenti del settore di riferimento.
3. Un docente incardinato in un settore disciplinare può essere chiamato dall'organo di rappresentanza legale a ricoprire un insegnamento in altro settore, previo consenso del docente stesso e previa certificazione delle competenze. Detto affidamento viene attribuito a professori che, con loro espresso consenso, assumono la responsabilità di un ulteriore insegnamento in aggiunta a quello di titolarità.
4. Anche a professori di ruolo di altra Accademia, che abbiano presentato specifica domanda, possono essere affidati insegnamenti con le modalità sopra indicate, purchè in possesso della preventiva autorizzazione secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia.
5. Le responsabilità didattiche conseguenti all'attribuzione di un insegnamento comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l'insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali, e al ricevimento degli studenti. Il docente è tenuto a svolgere l'insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici di esso definiti dal Regolamento di corso.

ART. 25 - INCENTIVAZIONE DEI DOCENTI

1. L'Istituzione disciplina con apposito regolamento l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori dell'Accademia, finanziando iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica.
2. Si considerano rispondenti alle finalità di cui al presente comma anche le attività

didattiche programmate in base ai Regolamenti didattici dei Corsi di studi di ogni livello e svolte in un ambito orario eccedente l'impegno didattico dovuto in base alle normative vigenti. Vi rientrano in particolare:

- a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso;
- b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti dell'Accademia per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio accademici per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
- c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche (anche individuali) difficoltà di apprendimento;
- d) attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, Corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, etc.);
- e) Corsi di preparazione: agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, per la partecipazione ai concorsi pubblici e per la formazione permanente;
- f) Corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di Scuola superiore, organizzati sulla base di convenzioni con le Scuole secondarie superiori.

ART. 26 - INCOMPATIBILITÀ

1. A decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento l'incarico di responsabile di una struttura didattica è incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche di pari livello. Le eccezioni che si rendessero necessarie per i Dipartimenti o le Scuole con esiguo numero di docenti verranno

sottoposte all'approvazione del Direttore.

2. Altresì, sempre a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento, gli incarichi di componente del Consiglio Accademico, di componente del nucleo di Valutazione sono incompatibili tra loro.

ART. 27 - CORSI DI FORMAZIONE, STAGE E ATTIVITÀ SEMINARIALI

1. L'Accademia ha facoltà di organizzare stage e seminari in regime di collaborazione e di scambio con altre Istituzioni Accademiche e Universitarie, con Enti ed Istituzioni artistico- culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.
2. L'Accademia ha altresì la facoltà di organizzare, anche in regime "conto terzi", attività di stage, attività seminariali e corsi di formazione per una durata non superiore a 40 ore, su richiesta di enti ed istituzioni negli ambiti di propria pertinenza.
3. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene deliberato dal Consiglio Accademico e attivato con decreto direttoriale che prevede:
 - a) durata del corso o dello stage;
 - b) numero minimo e massimo di partecipanti;
 - c) quote di iscrizione;
 - d) sede e periodo di svolgimento;
 - e) coordinatore del corso.
4. Le attività di cui al comma 2, che debbono essere totalmente finanziate da soggetti esterni, saranno programmate e svolte secondo il regolamento per la prevista "attività conto terzi".

ART. 28 - ATTIVITÀ DI TIROCINIO POST-DIPLOMA

1. L'Accademia può attivare attività di tirocinio post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza.
2. Per lo svolgimento di dette attività le strutture didattiche dovranno definire:
 - a) criteri e modalità di iscrizione ai tirocini

- b) criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini
- c) obblighi di partecipazione e adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio
- d) rilascio dell'attestato di partecipazione
- e) eventuali cause di invalidità del tirocinio

ART. 29 - TUTORATO

1. Il Consiglio dei Coordinatori di Dipartimento, coadiuvato da docenti afferenti le specifiche Scuole, fornisce informazioni sull'utilizzo dei servizi ed assicura assistenza agli studenti nell'elaborazione dei piani individuali degli studi.
2. Esso assicura, altresì, forme di tutorato finalizzate a:
 - a) orientare lo studente nelle scelte di studio e professionali;
 - b) migliorare per lo studente l'incidenza formativa dell'esperienza accademica;
 - c) assistere e orientare lo studente nei periodi di difficoltà e di disagio.

ART. 30 - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

1. L'accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:
 - a) prove di ammissione ai corsi di studio;
 - b) prove di accertamento della preparazione iniziale;
 - c) prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;
 - d) prove finali di tesi.
 - e) In particolare il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati, nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di

registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente, ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, comunque all'inizio di ogni corso i docenti sono tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste.

2. A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure accertamento.
3. L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante la votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l'esame. L'accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell'esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.
4. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da 3 docenti, tra cui il docente responsabile della disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Accademia.
5. L'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame per i corsi di 1° e di 2° livello che prevede 3 sessioni con 4 appelli di esami nel corso dell'A.A. approvate dal C.A. Di norma le sessioni d'esame sono: sessione estiva (due appelli, giugno-luglio); autunnale (un appello, settembre) invernale (un appello, febbraio) e debbono concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo. Appelli straordinari possono essere autorizzate di volta in volta dal C.A. dietro motivata proposta delle strutture didattiche. Nella stessa sessione, tra un appello e l'altro devono di norma trascorrere almeno 10 giorni.
6. La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso deve esserne data comunicazione al Direttore e, dopo suo visto, alla segreteria didattica, alla Consulta studentesca mediante affissione all'albo e per via informatica, almeno una settimana prima della data di inizio degli esami prevista nel calendario, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso in cui un docente debba svolgere esami di più discipline, si definisce una verifica

unica delle presenze tale da poter considerare il numero complessivo degli studenti iscritti agli esami in ciascun appello.

7. Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno 7 giorni prima. Gli studenti hanno diritto d'accesso agli elaborati prodotti della prova scritta e alla discussione sui medesimi con il presidente di commissione.
8. L'esame finale di profitto deve svolgersi all'interno di ogni sessione e non può in ogni caso essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento. 10. La sessione degli esami finali di profitto ha inizio normalmente almeno 7 giorni dopo la conclusione o la sospensione dell'ordinaria attività didattica, fatte salve diverse delibere del C.A.
9. Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il C.A. può autorizzare lo svolgimento di pre-appelli dietro motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di riferimento. I pre-appelli devono comunque rientrare all'interno della sessione degli esami di profitto che potrà in tal caso essere anticipata.
10. L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo può essere concessa la lode.

ART. 31 - AMMISSIONE AGLI ESAMI DI PROFITTO

1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:
 - a) essere in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;
 - b) essere in regola con gli obblighi di frequenza se previsti per ogni singolo corso.
2. Lo studente può sostenere nel corso dell'A.A. tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.
3. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano

attivati nell'A.A. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d'esame.

4. Lo studente supera un esame finale di profitto quando ottiene la votazione minima di 18/30. Gli esami sostenuti con esito negativo o i voti rifiutati dallo studente non devono e non possono essere verbalizzati. Lo studente può ripetere l'esame nell'appello immediatamente successivo.
5. Nel caso di esami su più annualità è sancito il principio della propedeuticità e quindi non si possono sostenere più esami della stessa disciplina nel medesimo appello.

ART. 32 - COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI PROFITTO

1. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta da 3 docenti, tra cui il docente responsabile della disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Accademia. Possono partecipare alla commissione d'esame, i cultori della materia, come da regolamento.
2. I lavori della commissione si svolgono sotto la responsabilità del presidente. Il presidente stabilisce altresì se i membri debbano operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente.
3. La verbalizzazione dell'esito dell'esame è effettuata dal presidente della commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta.
4. La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sul verbale e sul libretto personale dello studente validata esclusivamente dal Presidente della commissione.

ART. 33 - AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO

1. I corsi di studio ad accesso programmato e ad accesso libero sono subordinati comunque a prerequisiti riconosciuti attraverso prove di ammissione.

2. Ai fini del miglioramento dell'offerta formativa e della qualità degli studi anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e TA, il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal C.A., sentito il C. di A., sulla base di relazioni tecniche predisposte dalle strutture didattiche competenti, che evidenzieranno i seguenti elementi:
 - a) disponibilità di professori;
 - b) disponibilità di aule e laboratori;
 - c) monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi 5 anni;
 - d) monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi 5 anni;
 - e) possibilità di copertura di insegnamenti e corsi non in organico mediante
 - f) affidamenti, utilizzazioni e contratti.
3. Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti.
4. Le strutture didattiche competenti possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti.
5. Le strutture didattiche competenti definiscono e disciplinano le prove di ammissione ai singoli corsi di studio ad accesso libero; possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti: il diploma quinquennale ISA e la maturità artistica costituiscono titolo di accesso diretto.
6. La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio è nominata dal Direttore dell'Accademia. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da firmarsi dai componenti la Commissione. Per assicurare l'ordinato svolgimento delle prove il responsabile della struttura didattica competente costituisce una commissione di vigilanza. La commissione di vigilanza è tenuta ad accertare l'identità personale dei candidati immediatamente prima di ciascuna prova. Il candidato che si presenti alla prova quando sia già iniziata è escluso dalla partecipazione alla medesima.
7. I risultati di ammissione prevedono tre valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la

commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico obbligatorio entro il 1° anno accademico.

ART. 34 - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE INIZIALE

I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l'ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze e abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, e individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l'accertamento della preparazione iniziale e per la determinazione di eventuali obblighi formativi.

ART. 35 - PROVA FINALE DI DIPLOMA

1. Per il conseguimento del Diploma Accademico di 1° e 2° livello si rimanda al regolamento tesi, deliberato dal C.A.
2. I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali di diploma di 1° e 2° livello, di specializzazione, di perfezionamento, di corsi di Formazione alla ricerca artistica, di Master Accademici, sono definiti dal regolamento delle strutture didattiche di riferimento e approvato dal C.A.
3. La prova finale di diploma deve comunque consistere in un lavoro che testimoni produzione e ricerca artistica opportunamente corredato da adeguato supporto teorico, o nello svolgimento di un tema di ricerca storico-teorica o metodologica, secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico.
4. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti 3 appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo.
5. Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:
 - a) aver frequentato il rispettivo corso di studio;
 - b) aver superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto conseguendo il corrispondente numero di crediti;

- c) aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di studio con il relativo conseguimento dei CFA.
 - d) essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi;
6. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal C.A. e provvedere al versamento dell'indennità della prova finale di diploma stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno 10 giorni prima della data di discussione delle tesi.
 7. La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita commissione, di una tesi che deve essere consegnata in duplice copia presso la segreteria didattica dell'Accademia entro il termine stabilito dal Direttore, completa della firma del professore relatore e dell'eventuale correlatore.
 8. Il relatore della prova finale deve essere o essere stato al momento dell'assegnazione della tesi un professore di ruolo o a contratto dell'Accademia.
 9. Il docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone contezza in sede di discussione della tesi, onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva.
 10. Il regolamento delle strutture didattiche di riferimento potrà contemplare la possibilità che per sostenere la tesi in una determinata disciplina, questa debba o possa essere biennalizzata;
 11. Per la prova finale di diploma di 1° e 2° livello, l'argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore almeno 6 mesi prima della prova finale di diploma.
 12. Per la prova finale di diploma di 1° e 2° livello è data facoltà al docente di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi. Comunque, in nessun caso un docente è autorizzato ad accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina.
 13. Nello svolgimento dell'argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l'impianto metodologico-culturale definito nonché il piano di lavoro

impostato con il relatore ed eventuale correlatore, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il relatore e/o correlatore a ritirare l'argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di riferimento.

14. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo fino ad massimo di 10 punti, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Possono conseguire la votazione di 110 solo i candidati che si presentino alla prova finale con una votazione media di profitto non inferiore a 100. Per votazioni di ammissione superiori a 100, i punti a disposizione delle commissioni giudicatrici sono pari alla differenza tra 110 e la votazione di ammissione. La proposta di votazione finale viene avanzata alla commissione giudicatrice dal relatore. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su parere unanime della commissione giudicatrice può essere assegnata la lode nonché l'eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di "dignità di pubblicazione" che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al C.A. per i riconoscimenti di merito.

ART. 36 - CERTIFICAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO

Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il diploma accademico di 1° livello, di 2° livello, di specializzazione, di corso di formazione alla ricerca artistica e di master accademico in originale. Quale supplemento al diploma l'Accademia rilascia certificazione (Diploma supplement) che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.

ART. 37 - RILASCIO DEI DIPLOMI ACCADEMICI

I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall'Accademia di Cuneo vengono rilasciati dal

Direttore. Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte dal Direttore o suo delegato e dal Direttore amministrativo o suo delegato. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.

ART. 38 - MANIFESTO DEGLI STUDI

Il Manifesto degli studi è il documento annuale che contiene l'offerta didattica dei corsi di studio di 1° e 2° livello trasformati, istituiti ed attivati dall'Accademia e disciplina, in base agli ordinamenti di riferimento, le norme e procedure di accesso, i requisiti e le modalità di immatricolazione e iscrizione, gli importi delle tasse, le scadenze e la gestione della carriera per gli studenti italiani e stranieri ad ogni livello.

ART. 39 - MANIFESTO ANNUALE DEGLI STUDI

1. Entro il 30 luglio di ogni anno il C.A. e, per quanto di sua competenza, il C.A.e il CdA, approvano il Manifesto annuale degli studi che comprende:
 - a) il piano annuale di ciascun corso di studio;
 - b) le modalità di accesso degli studenti;
 - c) le modalità di immatricolazione e d'iscrizione;
 - d) i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione;
 - e) i termini e le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;
 - f) l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.
2. I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettera a), b), d), e) del presente articolo da inoltrare al C.A. entro il 15 luglio di ogni A.A. per le opportune deliberazioni.
3. Il Manifesto annuale degli studi viene pubblicato all'albo dell'Istituto e per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta entro il 10 settembre di ogni A.A.

ART. 40 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. Ferma restando la libertà di docenza sancita dallo Statuto, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d'insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di temporalizzazione delle attività.
2. Il coordinamento delle attività all'interno del singolo corso di studio viene curato dagli organi del corso medesimo. A tal fine l'organo collegiale del corso viene riunito entro il 30 maggio di ogni A.A. per definire le proposte inerenti la programmazione didattica e la definizione dei relativi piani. L'organo collegiale si riunisce altresì prima dell'inizio dell'A.A. per verificare l'adeguatezza e la coerenza dei programmi d'insegnamento proposto dai docenti con le finalità del corso di studi.
3. Il coordinamento delle attività tra i corsi di studio attivati nell'ambito di una medesima struttura didattica compete all'organo collegiale della struttura didattica medesima.
4. Il coordinamento e le delibere relative alle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al C.A.
5. A tal fine, nelle sedute dedicate alla definizione dei piani triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto degli studi, il C.A. potrà essere allargato, a titolo consultivo, ai responsabili delle diverse strutture didattiche.

ART. 41 - VERIFICA DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

I Consigli di Scuola e/o di Corso di studio, attraverso i docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative individuando gli eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d'esame e dei giudizi degli studenti sull'efficacia dei corsi.

ART. 42 - CORSI D'INSEGNAMENTO

1. I corsi ufficiali d'insegnamento, di base, caratterizzanti e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 nonché dalla normativa vigente.
2. Il C.A. ha il compito di affidare gli incarichi che esulino dalle discipline di titolarità ai docenti in organico, mediante valutazione comparativa e su richiesta del docente.
3. Le discipline che costituiscono i corsi ufficiali d'insegnamento possono essere di durata annuale o pluriennale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.
4. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del programma d'insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati.
5. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tecnico di laboratorio o di altra figura preposta al ruolo.
6. A motivo dell'alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e laboratori didattici assumono valenza autonoma e rappresentano momenti necessari di formazione dello studente.

In ogni caso, gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni teoriche o laboratoriali, di corsi e moduli e di altre forme didattiche nei rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

ART. 43 - MANIFESTAZIONI CULTURALI

I seminari, gli incontri, le conferenze, i cantieri, gli allestimenti, visite a musei e gallerie e ogni attività organizzata dell'Accademia sono riconosciute come attività formativa consistenti nella partecipazione attiva degli studenti, poiché presentano, approfondiscono, praticano i temi oggetto di insegnamento.

ART. 44 - TIROCINI

1. Il tirocinio post-diploma o durante il percorso di studi, consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento.
2. Il tirocinio può essere effettuato solo a seguito di un accordo tra l'Accademia e la struttura proposta e lo studente sarà seguito nel suo periodo di attività nella struttura ospitante.
3. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.
4. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.

ART. 45 - RAPPORTO FORMATIVO

1. Con l'iscrizione dello studente e l'accettazione di essa da parte dell'Accademia, si istituisce un rapporto formativo le cui regole sono contenute nel Manifesto annuale degli studi.
2. Con l'iscrizione lo studente s'impegna a versare tasse, contributi e indennità previste dal Manifesto degli Studi per l'intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti dipendenti da non adeguata preparazione d'accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti.

Assume altresì l'impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'Accademia.

3. L'iscrizione ai corsi di diploma di 1° e 2° livello e di specializzazione si può ottenere solo in qualità di studente.
4. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi internazionali, gli iscritti ai corsi di Formazione alla Ricerca Artistica, ai Master accademici e ai corsi di perfezionamento.
5. Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 4 sono esclusi dall'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
6. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di diploma, di diploma specialistico e di corso di Formazione alla Ricerca artistica; né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di diploma di diverso livello.
7. Lo studente può essere iscritto ad un determinato corso di diploma di 1° o 2° livello, di diploma specialistico o di master in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto o acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.

ART. 46 - IMMATRICOLAZIONI

1. Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di 1° e 2° livello, di specializzazione, di master e perfezionamento sono indirizzate al Direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.
2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata, anche per via telematica, entro i termini stabiliti annualmente dal C.A. e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

ART. 47 - ISCRIZIONI E LIBRETTI ACCADEMICI PERSONALI

1. Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica e il versamento, entro i termini prescritti. il termine stabilito dal C.A. e pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.
2. Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere autorizzato dal Direttore dell'Accademia.
3. Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni accademici successivi a quello d'immatricolazione, non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi e indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.
4. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come:
 - a) documento di riconoscimento all'interno dell'Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
 - b) documento contenente il percorso didattico dello studente;
 - c) documento comprovante l'iscrizione all'Accademia.
5. Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.
6. Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.
7. Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni accademici successivi non può compiere alcun atto di carriera accademica.
8. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione o iscrizione sono nulli.

ART. 48 - IMMATRICOLAZIONE DA TITOLO DI STUDIO STRANIERO

1. La domanda di immatricolazione è accolta se dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero eventualmente resa dalla

- rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio risulti che:
- a) consenta l'accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di
 - b) studi corrispondente a quello scelto all'Accademia;
 - c) qualora tale corso non esista, consenta l'accesso ad un corso di studi affine o
 - d) appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il I anno di iscrizione;
 - e) sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalla disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici.
2. Apposita commissione di valutazione provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri per l'ammissione ai corsi dell'Accademia portando le risultanze ad approvazione del C.A.

ART. 49 - ISCRIZIONE DI DIPLOMATI

1. I diplomati di 1° e 2° livello possono chiedere iscrizione ad altro corso di diploma di 1° e 2° livello. Il competente Consiglio della struttura didattica di riferimento procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi.
2. La domanda deve essere presentata entro la data stabilita nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie.
3. Non è consentita l'iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.
4. Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste, se non per le discipline d'indirizzo.

ART. 50 - ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI

1. Su delibera dei Consigli di Scuola, gli studenti iscritti presso altre Accademie italiane ed estere, Facoltà delle arti o corsi corrispondenti, possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative verifiche ed averne regolare attestazione, previo versamento di un contributo di quanto dovuto per tasse e contributi per l'iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata. Tale contributo sarà individuato dagli organi competenti. La delibera non è richiesta nel caso di studenti iscritti presso Accademie o istituzioni di pari livello con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità.
2. Su delibera del C.A., sentiti i Coordinatori del Corso di studi, i cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. In tali casi è dovuto un contributo di quanto dovuto per l'iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata. Tale contributo sarà individuato dagli organi competenti.

ART. 51 - CURRICOLA E PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

1. L'ordinamento didattico di corso di studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i "curricula".
2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel 1° anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del corso di studi.
Il piano di studi ha validità per l'intera durata del corso di studi cui si riferisce.
3. Nel caso in cui lo studente intende motivatamente modificare, durante il percorso di studio, il piano di studi iniziale, è tenuto a riformulare domanda del nuovo piano di studi.

L'approvazione del piano di studi individuale viene effettuata dalla struttura didattica competente.

4. I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal C.A. su proposta delle strutture didattiche competenti e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.

ART. 52 - FREQUENZA DEI CORSI E MODALITÀ SOSTITUTIVE

1. La frequenza è obbligatoria se esplicitamente prescritta dai Regolamenti dei Corsi di studi che devono prevederne modalità di rilevazione, definendo anche le percentuali di presenze necessarie ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. I Regolamenti di ogni Corso di studi (escluso il Dottorato di ricerca) possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi accademici per studenti lavoratori, disabili o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche.
2. La possibilità di riconoscere lo stato di non frequentanti a studenti che non siano lavoratori o disabili è subordinata all'attuazione da parte della Scuole di supporti formativi alternativi alla frequenza, compresi quelli a distanza.
3. Il riconoscimento della frequenza delle attività formative richieste deve essere attestato nei documenti personali dello studente.
4. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte.
L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.
5. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo avuto la possibilità di frequentare le attività formative previste dal suo curriculum formativo, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per l'intero Corso di studi e non abbia acquisito entro la durata normale del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
6. Lo studente fuori corso che non ne abbia già ottenuto l'attestazione di frequenza deve frequentare e superare le prove mancanti alla propria carriera accademica.

7. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di interrompere la prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. Il Regolamento del Corso di studi disciplina il riconoscimento di eventuali crediti formativi nonché le modalità di reinscrizione, tenendo conto delle frequenze attestate, dei crediti acquisiti e della carriera complessiva dello studente.
8. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più Corsi di studi. In caso di contemporanea iscrizione lo studente decade dal Corso di studi al quale si è iscritto successivamente. Lo studente tuttavia ha facoltà di acquisire, in ogni anno accademico, crediti aggiuntivi oltre a quelli richiesti dal proprio percorso usufruendo, nel rispetto di quanto previsto da successivo articolo, di offerte formative presenti nell'Accademia di Cuneo e presso altre Accademie o Atenei. Tali crediti potranno essere ritenuti validi ai fini del raggiungimento del numero di crediti necessari al conseguimento del titolo di studio, solo se lo studente avrà superato le prove relative alle attività formative obbligatorie previste dal proprio piano di studi.
9. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.

ART. 53 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Spetta al Direttore la giurisdizione disciplinare sugli studenti che viene esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell'Accademia quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
2. Le sanzioni che possono essere adottate al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti:
 - a) ammonizione;
 - b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
 - c) sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;

- d) espulsione temporanea dall'Accademia, fino ad un massimo di 3 anni, con conseguente perdita degli appelli d'esame;
 - e) radiazione dell'Accademia.
3. Le sanzioni vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente, in successione.
- a) Nei casi previsti di cui alle lett. b), c), d), e) lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima dell'audizione e può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione.
 - b) Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente.
 - c) La radiazione dall'Accademia comporta la comunicazione dell'addebito alle altre istituzioni accademiche statali.

ART. 54 - TRASFERIMENTO AD ALTRE ACCADEMIE

1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore entro il 31 dicembre di ogni A.A., purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell'Accademia ospitante ad accogliere la domanda.
2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento lo studente interrompe la carriera presso l'Accademia di Cuneo, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.
3. L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo studente.
4. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.

ART. 55 - TRASFERIMENTI DA ALTRE ACCADEMIE

1. La domanda di trasferimento da altra Accademia, indirizzata al Direttore, deve pervenire all'Accademia di Cuneo entro il 31 dicembre di ogni anno accademico.
2. Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere allegato il curriculum accademico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Per le domande provenienti da Accademie non statali dovrà inoltre risultare allegato, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita, corredato dal monte orario di insegnamento.
3. Il Consiglio della competente struttura didattica delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'Accademia di provenienza, con l'indicazione a) di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorché si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso l'Accademia di Cuneo; b) di eventuali crediti formativi allorché si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati dall'Accademia di Cuneo.
4. Gli studenti che richiedano il trasferimento da altre Accademie debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso ai diversi indirizzi.

ART. 56 - PASSAGGI DI CORSO

1. E' consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'Accademia entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.
2. Il passaggio da un indirizzo da una scuola ad un'altra scuola del medesimo livello è consentito solo a conclusione dell'A.A. e in senso orizzontale per la medesima annualità. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso sono previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti caratterizzanti per l'intera durata del nuovo indirizzo.
3. Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno diritto all'ammissione diretta all'Accademia possono chiedere il passaggio a qualunque altro indirizzo di studio secondo

- le modalità precisate al comma 2. Per gli studenti ammessi previo superamento di prove di accesso, le strutture didattiche definiranno i meccanismi di passaggio da un indirizzo ad un altro nonché le eventuali prove di ammissione. Prova riservata ,meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.
4. Per quanto riguarda il cambio di docente della stessa disciplina, tale richiesta va formulata dallo studente entro il 15 novembre. in corso. L'accettazione di tale richiesta sarà subordinata all'accordo tra i docenti in uscita e in entrata e all'eventuale tetto massimo di iscritti.

ART. 57 - RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI PREGRESSI

1. E' consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:
 - a) in possesso di titolo accademico o universitario;
 - b) in possesso di titoli accademici o universitari conseguiti all'estero;
 - c) in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.
2. L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:
 - a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
 - b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
 - c) presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.
3. Il riconoscimento può avvenire mediante:
 - a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
 - b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.
4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi

internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.

5. In prima applicazione, i riconoscimenti saranno istruiti dalla Commissione didattica e deliberati dal C.A.

ART. 58 - SOSPENSIONE E INTERRUZIONE TEMPORANEA STUDI

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie italiane o straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca.
2. Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di ottemperanza ad obblighi militari, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, lo studente ha sempre facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente e reinscrivere per concludere il corso, deve presentare domanda al Direttore dell'Accademia allegando:
 - a) curriculum accademico svolto;
 - b) versamento di tasse e contributi per ogni annualità di interruzione di studi;
 - c) versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda.

ART. 59 - RINUNCIA AGLI STUDI

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e contributi arretrati.

La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative.

Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

ART. 60 - DECADENZA DELLA QUALIFICA DI STUDENTE

1. Decade dalla qualifica di studente:
 - a) chi non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso;
 - b) chi, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia superato esami di profitto per il medesimo numero di anni di cui sopra
2. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.
3. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.
4. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

ART. 61 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI STUDENTE

La qualifica di studente iscritto all'Accademia di Cuneo cessa per:

- a) conseguimento del titolo di studio;
- b) trasferimento ad altra Accademia;
- c) rinuncia agli studi;
- d) decadenza.

ART. 62 - DIRITTO ALLO STUDIO

1. L'Accademia persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.
2. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.

ART. 63 - STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

ART. 64 - COMUNICAZIONE

1. L'Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
2. Il C.A., su proposta del servizio di Tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.
3. Le informazioni vengono fornite mediante:
 - a) comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'Accademia;
 - b) comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal servizio Tutorato e orientamento;
 - c) comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura della Direzione e

della Presidenza dell'Accademia;

- d) comunicazioni per via telematica a cura del servizio Tutorato e orientamento, segreteria, Ufficio Erasmus e per l'internazionalizzazione.

ART. 65 - ATTIVAZIONE DI NUOVE SEDI

L'Accademia di Cuneo può attivare nuove sedi staccate sentito il parere del CDP del CA e del C d A, secondo tutte le procedure previste in merito dalle norme Ministeriali. Fanno parte del patrimonio dell'Accademia le due sedi di rappresentanza, a Milano, grattacielo "Bosco Verticale", via De Castillia 11 e nel Principato di Monaco, av. de l'Annonciade 17, atte all'organizzazione di eventi artistico-culturali, conferenze, seminari anche in collaborazione con enti pubblici e privati locali.

ART. 66 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo dell'Istituto.

ALLEGATI DI CUI ALL' ART. 8 DEL REGOLAMENTO

CORSO BIENNALE SPERIMENTALE DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO SI SECONDO LIVELLO IN ARTI VISIVE E DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO.

ISTITUTO DI GRAFICA

Attività formative di base	4 esami (2+2) a scelta tra
I° ANNO	
<u>Laboratorio di grafica (Tecniche dell'incisione) I (obblig.)</u>	CF 10
Laboratorio di Pittura I	10
Laboratorio di Decorazione I	10
II° ANNO	
<u>Laboratorio di grafica (Tecniche dell'incisione) II (obblig.)</u>	CF 10
Laboratorio di Pittura II	10
Laboratorio di Decorazione II	10
	<u>Totale CF 40</u>
Attività formative caratterizzanti	
Laboratoriali	6 esami (3+3) a scelta tra
I° ANNO	
<u>Tecniche grafiche speciali (obblig.)</u>	CF 8
<u>Tecnica della stampa Calcografica (obblig.)</u>	8
Laboratorio di progettazione grafica del computer	8
Digital Video	8
<u>Anatomia artistica (obblig.)</u>	8
II° ANNO	
<u>Tecniche della stampa Litografica (obblig.)</u>	CF 8
<u>Tecnica della stampa Serigrafia (obblig.)</u>	8
<u>Tecnica della Fotografia (obblig.)</u>	8
Computer Graphic	8
	<u>Totale CF 48</u>
Attività formative teorico-scientifiche caratterizzanti	4 esami (2+2) a scelta tra
I° ANNO	
<u>Storia dell'arte I (obblig.)</u>	CF 6
Fenomenologia dell'arte contemporanea	6
Cromatologia	6
Metodologia della Progettazione	6
II° ANNO	
<u>Storia dell'arte II (obblig.)</u>	CF 6
Teoria della percezione e psicologia della forma	6
<u>Fondamenti di informatica e tecnologia delle arti visive (obblig.)</u>	6
Storia dei nuovi media	6
Teoria e metodo dei mass media	6
Estetica	6
	<u>Totale CF 24</u>
Attività formative integrative	2/4 esami a scelta tra
I° ANNO	
<u>Inglese per la comunicazione artistica I (obblig.)</u>	CF 2
Economia, mercato e promozione dell'arte	4
Teoria e metodologia del contemporaneo	4
II° ANNO	
Cultura digitale	4
Etica della comunicazione	4
<u>Inglese per la comunicazione artistica II (obblig.)</u>	2
	<u>Totale CF 8</u>
Laboratorio di sintesi finale e discussione dell'elaborato e del progetto	CF 12
	<u>CF totali 120</u>

REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CUNEO
LEGALMENTE RICONOSCIUTA D.M. 8/4/94

CORSO BIENNALE SPERIMENTALE DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO SI SECONDO LIVELLO IN ARTI VISIVE E DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO.

ISTITUTO DI PITTURA

PIANO DI STUDI

Attività formative di base	4 esami (2+2) a scelta tra
I° ANNO	
Laboratorio di Pittura I (obblig.)	CF 10
Laboratorio di Tecniche d'incisione I	10
Laboratorio di Decorazione I	10
II° ANNO	
Laboratorio di Pittura II (obblig.)	CF 10
Laboratorio di Tecniche d'incisione II	10
Laboratorio di Decorazione II	10
	Totale CF 40
Attività formative caratterizzanti	
Laboratoriali	6 esami (3+3) a scelta tra
I° ANNO	
<u>Tecniche e tecnologie della Pittura (obblig.)</u>	CF 8
<u>Tecnica Grafiche Speciali (obblig.)</u>	8
<u>Tecniche della fotografia (obblig.)</u>	8
Computer Graphic	8
II° ANNO	
<u>Anatomia Artistica (obblig.)</u>	CF 8
<u>Istituzioni di Multimedialità (Digital Video) (obblig.)</u>	8
Laboratorio di Illuminotecnica	8
Laboratorio di disegno architettonico, stile e arredo	8
Elementi di Architettura e Urbanistica	8
Restauro	8
	Totale CF 48
Attività formative teorico-scientifiche caratterizzanti	4 esami (2+2) a scelta tra
I° ANNO	
<u>Storia dell'arte I (obblig.)</u>	CF 6
<u>Cromatologia (obblig.)</u>	6
Estetica	6
Teoria della percezione e psicologia della forma	6
Antropologia culturale ed etnografica	6
Beni culturali	6
II° ANNO	
<u>Storia dell'arte II (obblig.)</u>	CF 6
Fenomenologia dell'arte contemporanea	6
Fondamenti di informatica e tecnologia delle arti visive	6
Storia dei nuovi media	6
Teoria e metodo dei mass media	6
Storia sociale dell'arte	6
Pedagogia e didattica dell'arte	6
Metodologia della progettazione	6
	Totale CF 24
Attività formative integrative	2/4 esami a scelta tra
I° ANNO	
<u>Inglese per la comunicazione artistica I (obblig.)</u>	CF 2
Economia, mercato e promozione dell'arte	4
Museologia	4
Cultura Digitale	4
II° ANNO	
Teorie e metodologie del contemporaneo	4
Sociologia e psicologia sociale	4
Etica della comunicazione	4
<u>Inglese per la comunicazione artistica II (obblig.)</u>	2
	Totale CF 8
Laboratorio di sintesi finale e discussione dell'elaborato e del progetto	CF 12
	CF totali 120

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE
SCUOLA DI GRAFICA
DAPL04 – DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

Tipologia dell'attività formative	Codice	Settore artistico-scientifico-disciplinare	CF	Ore settimanali	Ore annuali	Tipologia didattica	
ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE	ABAV01	Anatomia artistica	6	3x30	90	Teor./Prat.	
	ABST47	Storia dell'arte contemporanea	6	3x15	45	Teor.	
	ABST48	Estetica	6	3x15	45	Teor.	
	ABST58	Teoria della percezione e psicologia della forma	6	3x15	45	Teor.	
	ABAV03	Disegno per l'incisione	6	4x30	120	Labor.	
	ABPR31	Fotografia	6	5x30	150	Labor.	
		TOTALE CF	36				
ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI	ABAV02	Tecniche dell'incisione e Grafica d'arte	10 +1 0+ 10	9x30	270x3	Labor.	
	ABAV04	Tecniche grafiche speciali	6	4x30	120	Labor.	
	ABTEC38	Applicazioni digitali per l'arte	6	3x30	90	Teor./Prat.	
	ABPR30	Tecnologia dei materiali per la grafica	6	3x30	90	Teor./Prat.	
	ABST51	Fenomenologia delle arti contemporanee	6	3x15	35	Teor.	
	ABST52	Storia e metodologia della critica d'arte	6	3x15	45	Teor.	
	ABTEC43	Tecniche di documentazione audiovisiva	6	3x30	90	Teor./Prat.	
			TOTALE CF	72			
	ATTIVITA' FORMATIVE AFFINI	ABPR19	Graphic Design	6	4x30	120	Labor.
		ABPR19	Design per l'editoria	6	4x30	120	Labor.
ABPR19		Grafica Multimediale	6	4x30	120	Labor.	
ABAV02		Illustrazione	6	4x30	120	Labor.	
ABPR20		Arte del fumetto	6	4x30	120	Labor.	
ABTEC38		Computer Graphic	6	4x30	120	Labor.	
ABTEC39		Fondamenti di informatica	4	4x15	60	Teor./Prat.	
ABST47		Storia dell'arte moderna	6	3x15	45	Teor.	
ABST47		Storia del disegno e della grafica d'arte	6	3x15	45	Teor.	
ABST47		Storia del design	6	3x15	45	Teor.	
ABTEC37		Packaging	4	3x30	90	Labor.	
ABPR19		Progettazione grafica	6	4x30	120	Labor.	
			TOTALE CF	42			

ATTIVITA' FORMATIVE ULTERIORI

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, ecc...
Attività formative a scelta dello studente

CF. 4
CF. 10

Attività formative relative alla prova finale e alla conoscenza della lingua straniera

- Verifica della conoscenza della lingua straniera
- Prova finale

CF. 4
CF. 12

Crediti obbligatori da conseguire nell'ambito delle attività di base e caratterizzanti (60% di 180)
TOTALE CREDITI PER IL TRIENNIO

CF. 108
CF. 180

REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CUNEO
LEGALMENTE RICONOSCIUTA D.M. 8/4/94

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
SCUOLA DI NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE
DAPL08 - DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

Tipologia dell'attività formative	Codice	Settore artistico-scientifico-disciplinare	CF	Ore settimanali	Ore annuali	Tipologia didattica
ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE	ABTEC38	Applicazioni digitali per l'arte	6	3x30	90	Teor./Prat.
	ABPC65	Teoria e metodo dei mass media	6	3x15	45	Teor.
	ABPC67	Copywriting	6	3x30	90	Teor./Prat.
	ABST58	Teoria della percezione e psicologia della forma	6	3x15	45	Teor.
	ABPR31	Fotografia	6	4x30	120	Labor.
	ABST47	Storia dell'arte contemporanea	6	3x15	45	Teor.
		TOTALE CF		36		
ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI	ABTEC37	Metodologia progettuale della comunicazione visiva	10	9x30	270	Labor.
	ABTEC40	Progettazione multimediale 1	10	9x30	270	Labor.
	ABTEC40	Progettazione multimediale 2	10	9x30	270	Labor.
	ABPR35	Regia	6	3x30	90	Teor./Prat.
	ABTEC44	Sound design	6	3x30	90	Teor./Prat.
	ABTEC42	Sistemi interattivi	6	4x30	120	Labor.
	ABST45	Culture digitali	6	3x15	45	Teor.
	ABTEC43	Tecniche di montaggio	6	4x30	120	Labor.
	ABST51	Fenomenologia delle arti contemporanee	6	3x15	45	Teor.
	ABST55	Antropologia culturale	6	3x15	45	Teor.
	TOTALE CF		72			
ATTIVITA' FORMATIVE AFFINI	ABST19	Web design	4	3x30	90	Labor.
	ABPR20	Arte del fumetto	6	4x30	120	Labor.
	ABAV05	Tecniche e tecnologie delle arti visive	6	4x30	120	Labor.
	ABPR31	Fotografia digitale	6	4x30	120	Labor.
	ABPR31	Fotografia scientifica	6	4x30	120	Labor.
	ABPR36	Tecniche performative per le arti visive	6	4x30	120	Labor.
	ABTEC38	Computer Graphic	6	4x30	120	Labor.
	ABTEC39	Tecnologie dell'informatica	4	4x15	60	Teor./Prat.
	ABST46	Estetica	6	3x15	45	Teorico
	ABST47	Storia dell'arte moderna	6	3x15	45	Teor.
	ABPC67	Elementi di comunicazione giornalistica	6	3x15	45	Teor.
	TOTALE CF		42			
ATTIVITA' FORMATIVE ULTERIORI		Attività formative a scelta dello studente	10			
Attività formative relative alla prova finale e alla conoscenza della lingua straniera	ABTEC39	Fondamenti di informatica	4	3x15	45	Teor./Prat.
	ABLIN71	Lingua inglese	4	2x15	30	Teor.
		Prova finale	12			

Crediti obbligatori da conseguire nell'ambito delle attività di base e caratterizzanti (60% di 180)

CF. 108

TOTALE CREDITI PER IL TRIENNIO

CF. 180



DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
 SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA
 DAPL06 - DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

Tipologie dell'attività formative	Codice	Settore artistico-scientifico-disciplinare	CF	Ore settimanali	Ore annuali	Tipologia didattica
ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE	ABPR21	Modellistica	6	4x30	120	Labor.
	ABST47	Storia dell'arte contemporanea	6	3x15	45	Teor.
	ABST48	Storia delle arti applicate	6	3x15	45	Teor.
	ABST50	Storia dell'architettura contemporanea	6	3x15	45	Teor.
	ABPR15	Metodologie della progettazione	6	4x30	120	Labor.
	ABPR16	Disegno tecnico e progettuale	6	4x30	120	Labor.
		TOTALE CF		36		
ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI	ABPR17	Design1	10	9x30	270	Labor.
	ABPR17	Design2	10	9x30	270	Labor.
	ARPR34	Fashion design	10	9x30	270	Labor.
	ABPR19	Graphic Design	6	4x30	120	Labor.
	ARPR18	Landscape Design	6	3x30	90	Teor./Prat.
	ABTEC41	Rendering 3d	6	4x30	120	Labor.
	ABPR14	Elementi di architettura urbanistica	6	3x30	90	Teor./Prat.
	ARPR31	Fotografia	6	4x30	120	Labor.
	ABTEC37	Metodologia progettuale della comunicazione visiva	6	4x30	120	Labor.
	ABTEC43	Tecniche di documentazione audiovisiva	6	4x30	120	Labor.
	TOTALE CF		72			
ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI	ABST51	Fenomenologia delle arti contemporanee	6	3x15	45	Teor.
	ABAV01	Anatomia artistica	6	3x30	90	Teor./Prat.
	ABAV03	Disegno per la decorazione	6	4x30	120	Labor.
	ABPR17	Design del gioiello	6	4x30	120	Labor.
	ABPR34	Design dell'accessorio	6	4x30	120	Labor.
	ABPR34	Design del tessuto	6	4x30	120	Labor.
	ABPR23	Illuminotecnica	6	3x30	90	Teor./Prat.
	ARPR18	Light design	6	4x30	120	Labor.
	ABTEC37	Packaging	6	4x30	120	Labor.
	ABST46	Estetica	6	3x15	45	Teorico
	ABST47	Storia dell'arte moderna	6	3x15	45	Teor.
	ABST48	Storia del design	6	3x15	45	Teor.
	ABST48	Storia della moda	6	3x15	45	Teor.
	ABST47	Storia del costume	6	3x15	45	Teor.
	ABST58	Teoria della percezione e psicologia della forma	6	3x15	45	Teor.
	ARTEC38	Applicazioni digitali per l'arte	6	3x30	90	Teor./Prat.
	ABPC65	Tecniche e metodo del mass media	6	3x15	45	Teor.
	ARPR30	Tecnologia dei nuovi materiali	6	3x30	90	Teor./Prat.
	ABST51	Fenomenologia delle arti contemporanee	6	4x15	45	Teor.
	ABAV11	Decorazione	6	4x30	120	Labor.
	TOTALE CF		42			
ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI		Attività formative a scelta dello studente	10			
Attività formative relative alla prova finale e alla conoscenza della lingua straniera	ABTEC39	Fondamenti di informatica	4	3x15	45	Teor./Prat.
	ABLIN71	Lingua inglese	4	2x15	30	Teor.
		Prova finale	12			

Crediti obbligatori da conseguire nell'ambito delle attività di base e caratterizzanti (60% di 180)

CF: 108

TOTALE CREDITI PER IL TRIENNIO

CF: 180

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE
 SCUOLA DI PITTURA
 DAPL01 – DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

Tipologia dell'attività formative	Codice	Settore artistico-scientifico-disciplinare	CF	Ore settimanali	Ore annuali	Tipologia didattica
ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE	ABAV01	Anatomia artistica	6	3x30	90	Teor./Prat.
	ABST47	Storia dell'arte contemporanea	6	3x15	45	Teor.
	ABST58	Teoria della percezione e psicologia della forma	6	3x15	45	Teor.
	ABPR31	Fotografia	6	4x30	120	Labor.
	ABST46	Estetica	6	3x15	45	Teor.
	ABAV03	Disegno per la pittura	6	4x30	120	Labor.
		TOTALE CF		36		
ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI	ABAV05	Pittura 1 Pittura 2 Pittura 3	10 10 10	9x30 9x30 9x30	270 270 270	Labor.
	ABAV02	Tecniche dell'incisione e Grafica d'arte	6	4x30	120	Labor.
	ABAV06	Tecniche pittoriche	6	4x30	120	Labor.
	ABPR36	Tecniche performative per le arti visive	6	4x30	120	Labor.
	ABST52	Metodologia e teoria della storia dell'arte	6	3x15	45	Teor.
	ABST51	Fenomenologia delle arti contemporanee	6	3x15	45	Teor.
	ABTEC38	Applicazioni digitali per l'arte	6	3x30	90	Teor./Prat.
	ABAV05	Progettazione per la pittura	6	4x30	120	Labor.
	TOTALE CF		72			
ATTIVITA' FORMATIVE AFFINI	ABPR16	Teoria e pratica del disegno prospettico	6	3x30	90	Teor./Prat.
	ABPR20	Arte del fumetto	6	4x30	120	Labor.
	ABAV05	Metodologie e tecniche dell'affresco	6	4x30	120	Labor.
	ABAV02	Illustrazione	6	4x30	120	Labor.
	ABST47	Storia dell'arte antica	6	3x15	45	Teor.
	ABST47	Storia dell'arte medioevale	6	3x15	45	Teor.
	ABST47	Storia dell'arte moderna	6	3x15	45	Teor.
	ABTEC38	Elaborazione digitale dell'immagine	4	3x30	90	Labor.
	ABAV06	Tecniche e tecnologie delle arti visive	6	4x30	120	Labor.
	ABAV01	Fenomenologia del corpo	6	4x30	120	Labor.
	ABST52	Storia e metodologia della critica d'arte	6	3x15	45	Teor.
		TOTALE CF		42		
ATTIVITA' FORMATIVE ULTERIORI		Attività formative a scelta dello studente	10			
Attività formative relative alla prova finale e alla conoscenza della lingua straniera	ABTEC39	Fondamenti di informatica	4	3x15	45	Teor./Prat.
	ABLN71	Lingua inglese	4	2x15	30	Teor.
		Prova finale	12			

Crediti obbligatori da conseguire nell'ambito delle attività di base e caratterizzanti (60% di 180)

CF. 108

TOTALE CREDITI PER IL TRIENNIO

CF. 180



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CUNEO L.R.
Via Savigliano 8/b - 12100 Cuneo CN
Phone: +39.0171.695753
eMail: direzione@accademiabellearticuneo.it